

# Democrazia 2.0 La Costituzione, i cittadini e le nuove forme di partecipazione

di FRANCO GALLO

Il 3 marzo 2014, nell'Aula Magna dell'AIISI si è svolta la cerimonia inaugurale dell'anno accademico della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza. L'evento ha assunto particolare rilievo per l'inedita partecipazione del Presidente della Repubblica, oltre alle massime Autorità istituzionali. La cerimonia è stata aperta dall'intervento del Direttore generale del DIS, Ambasciatore Giampiero Massolo, che ha posto l'accento sul 'new deal' dell'intelligence italiana cogliendone, nella presenza del Capo dello Stato, la tangibile e gratificante testimonianza. Ha poi compendiato, in cinque parole chiave, l'attuale fisionomia del lavoro di intelligence, proiettato in uno scenario di crescente complessità: *sfida* (alle nuove minacce asimmetriche portate al sistema Paese); *aggiornamento* (avvertito come capacità di attrezzarsi in maniera adeguata per far fronte al panorama delle sfide radicalmente trasformato, ma anche come attitudine a innovare in termini di cultura aziendale, reclutamento e formazione); *sintonia* (con il decisore politico, di cui costituisce strumento efficace di supporto nel processo di decision making); *apertura* (promozione di un rapporto con la Comunità libero da pregiudizi e schiuso a consentite forme di trasparenza che favoriscano la conoscenza dell'intelligence come strumento al servizio del Paese e dei cittadini) e *impegno* (delle donne e degli uomini del Sistema di informazione a tutela dell'integrità della Repubblica).

Successivamente il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dopo aver rivolto espressioni di orgoglio e gratitudine nei confronti di quanti lavorano, lontano dalla notorietà, per garantire la sicurezza di tutti, ha passato in rapida rassegna l'ampio e articolato spettro delle minacce da prevenire e contrastare, e il fondamentale ruolo demandato all'intelligence italiana, in una logica di 'lavoro di squadra', di 'capacità di fare sistema', sia sul piano interno che internazionale, non mancando di evidenziare come sicurezza e libertà non siano da declinare su versanti antitetici, costituendo la garanzia della prima un prerequisito dell'esercizio dei diritti, soprattutto dei soggetti più deboli. In merito al tema dell'apertura verso la società civile, egli ha inoltre manifestato piena condivisione in ordine al percorso intrapreso dal Comparto di intelligence, in aderenza al comune sentire dei cittadini e alla pressante domanda sociale di trasparenza, invitando a proseguire in tale direzione con decisione e speditezza.

A conclusione della rituale dichiarazione di apertura dell'anno accademico, è seguita la prolusione del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Franco Gallo, che di seguito proponiamo.

L'avvento dell'era digitale pone a tutti noi la domanda se e come eventuali iniezioni di democrazia diretta, fondate su referendum propositivi e su comunicazioni diffuse via internet, possano correggere in senso più partecipativo l'attuale modello italiano di democrazia rappresentativa. Astrattamente, i nuovi media e la tecnologia potrebbero aprire la via a forme di democrazia diretta deliberativa piena: quella che, nel gergo degli internauti, dovrebbe costituire in un prossimo futuro la 'Democrazia 2.0'. In effetti, non può negarsi che internet, il web, i social network e i blog abbiano sottratto il controllo e la gestione della comunicazione, anche politica, ai centri tradizionali di potere, favorendo nuove forme di partecipazione e, comunque, innovando quelle tradizionali. La rete si sta, così, imponendo come il mezzo più rapido e continuativo di consultazione, informazione e contatto tra cittadini e quindi, almeno teoricamente, di maggiore partecipazione alla vita democratica. È noto che oggi un quarto della popolazione mondiale sia in rete e un miliardo di cittadini abbia un profilo su facebook. Stante la crisi latente dei partiti e della politica, non deve meravigliare che internet offra maggiori possibilità di connessione tra persone.

Del resto, esperienze di democrazia digitale, seppur limitate, sono presenti da tempo nel mondo occidentale. Si pensi alle *Consensus conferences*, ai *Town meeting* del New England, alle assemblee pubbliche che governano l'85% delle municipalità svizzere, alle giurie civiche di Berlino, alla consultazione pubblica aperta nel 2007 dal governo neozelandese sulla riforma del corpo di polizia, alle iniziative legislative popolari a firma elettronica promosse dal governo finlandese nel 2013, al voto elettronico in Estonia, ai bilanci partecipati in certi comuni del Brasile. Si pensi, in Italia, alla recentissima apertura di una consultazione pubblica online da parte dell'attuale e dei passati esecutivi sulla riforma della Costituzione, alle consultazioni online, la più importante delle quali ha riguardato la spending review, alla maxi consultazione online sul tipo di scuola che vogliamo.

Il ricorso al canale telematico pone, però, importanti questioni di ordine politico, sociale e costituzionale che dovrebbero essere più attentamente valutate e che, se non risolte, potrebbero pregiudicare il conseguimento dei vantaggi partecipativi. Provo a sintetizzarle.

La prima questione deriva dal fatto che la rete, pur aumentando formalmente i canali di partecipazione, può avere l'indesiderabile effetto di ingrandire, anziché ridurre, i difetti di quella che Bernard Manin chiama la «democrazia del pubblico»<sup>1</sup>. L'uso assiduo ed esteso di internet a fini di propaganda politica di singoli movimenti organizzati potrebbe moltiplicare la personalizzazione anziché scoraggiarla, dando visibilità a figure con particolari capacità di attrazione e comunicazione personale. È questo il caso dei partiti/movimento 'superpersonali' diffusi ormai in tutto il mondo occidentale.

La seconda questione consegue alla circostanza che la rete non sempre favorisce la discussione pubblica e la mediazione che dovrebbero svolgersi nella società civile o in Parlamento. Infatti, i politologi hanno giustamente rilevato che la creazione sul web di gruppi in base a legami di affinità tra 'amici' e di ostilità contro 'comuni nemici' avviene fuori dal tradizionale circuito politico, tende a ridurre la possibilità di incontro tra opposti schieramenti e, quindi, potrebbe avere l'effetto di allargare, non sanare, la frattura tra le comunità. Viene così favorita la tendenza a 'schierarsi' sulla base di slogan piuttosto che a instaurare un dialogo ponderato. Non a torto viene contestato che internet possa costituire, ai fini elettorali, uno strumento di partecipazione più efficace di quelli tradizionali, pur essi carenti. L'esempio che si porta al riguardo è quello della consultazione avviata in rete dal Movimento 5 Stelle per individuare i propri candidati al Parlamento (le cosiddette 'parlamentarie'). A essa

1. BERNARD MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, il Mulino, Bologna 2010.

hanno partecipato solo 25.000 persone, con la conseguenza che proprio coloro che intendevano fondare sulla democrazia diretta digitale, quale migliore strumento di partecipazione politica, la scelta dei candidati si sono trovati ad avere una lista da sottoporre al voto degli elettori decisa da un numero estremamente esiguo di persone. Queste considerazioni inducono a meglio specificare la domanda che ci siamo posti all'inizio: è possibile giustificare la preferenza per la democrazia diretta digitale e per i referendum propositivi con il solo fatto che le comunicazioni in rete hanno il vantaggio di essere libere, rapide, continue, senza limiti di oggetto?

La risposta, almeno a mio avviso, dovrebbe essere negativa.

La democrazia indiretta rappresentativa è indubbiamente in crisi, ma non è destinata a scomparire e a essere sostituita dalla cosiddetta 'democrazia in presa diretta'. Deve solo essere riformata secondo le linee tracciate dalle maggioranze politiche e rinvigorita anche mediante il corretto utilizzo della rete. Per sua natura, la c.d. 'democrazia elettronica' non favorisce da sola – anzi, potrebbe ostacolare – quei processi deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l'essenza e, insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare. Richiederebbe, infatti, l'abolizione di uno dei capisaldi del nostro sistema costituzionale e cioè l'abolizione del divieto del mandato vincolante, previsto dall'art. 67 della Costituzione, con riferimento alla rappresentanza politica generale.

Il mandato imperativo su cui dovrebbe fondarsi la democrazia digitale è sicuramente in linea con la logica della rete, ma è altrettanto sicuramente inconciliabile con le istituzioni rappresentative parlamentari. A prima vista sembrerebbe un sistema ideale, perché identifica puntualmente la volontà del rappresentante eletto con quella del rappresentato elettore. Tra l'altro, non è una novità storica assoluta, essendo stato previsto da Robespierre e, dopo, da Lenin nella Costituzione sovietica del 1915. A meglio ragionare, però, ci si rende conto che la democrazia parlamentare è, anche e soprattutto, mediazione e ricerca del compromesso tra le forze politiche. E se la mediazione, come ci ha insegnato Kelsen<sup>2</sup>, significa ascoltare nella formazione delle leggi le ragioni degli altri e, perciò, approfondire e rivedere le proprie, è evidente che introdurre il mandato vincolante significherebbe perdere il luogo della sintesi e sopprimere – di fatto – quel presidio della democrazia moderna, in qualunque forma declinata, che è il Parlamento<sup>3</sup>.

2. HANS KELSEN, *Il primato del Parlamento*, Giuffrè, Milano 1982.

3. Semmai, nell'alternativa radicale fra mandato rigidamente vincolato e mandato assolutamente libero, si potrebbe individuare una via intermedia, costituita dalla revoca degli eletti. Questo istituto (denominato *recall* nei Paesi di lingua inglese) esiste negli Stati Uniti, in Canada, Svizzera, Giappone e in numerosi Paesi dell'America latina e permette ai cittadini di far valere la responsabilità politica degli eletti facendoli decadere dalla loro carica in corso di mandato – e non dunque attraverso la non-rielezione nella legislatura successiva – all'esito di una procedura rigorosa e di difficile attivazione. Il *recall* è formalmente diverso dal regime del mandato vincolante perché non fa venire meno la libertà della funzione parlamentare e conserva in vita gli atti compiuti dal parlamentare revocato. Ma è pure diverso dal divieto di mandato imperativo che, di fatto, anche nei casi di più evidente tradimento del parlamentare della volontà dei suoi elettori, non consente di rimuoverlo nel corso della legislatura, ma solo di non rieleggerlo per la successiva.

Che la democrazia digitale non sia in grado di sostituire del tutto – ma solo integrare – la democrazia rappresentativa deriva anche da due ulteriori circostanze: la prima, solo temporanea, riguarda il cosiddetto *digital divide*, e cioè il divario tecnologico fra le diverse generazioni e i diversi contesti economici e sociali, *divide* che, almeno nel presente momento, non consente alla rete di estendersi con la dovuta uniformità e generalità; la seconda – la più importante e la più insidiosa – è che le manifestazioni di volontà veicolate nel cyber spazio attraverso la rete possono prestarsi con molta facilità a manipolazioni, senza che a queste si possa porre facilmente rimedio con interventi legislativi e amministrativi mirati e tempestivamente applicabili.

È su questo ultimo aspetto che intendo soffermarmi.

Da quanto detto risulta chiaro che, allo stato attuale, l'innesto di elementi di democrazia digitale nel tradizionale modello di democrazia rappresentativa non è sempre positivo: può essere un bene e allo stesso tempo un male. Può essere un bene se la rete è vista come un essenziale strumento di maggiore partecipazione che colmi parzialmente la lacuna prodotta dalla crisi dei partiti e aiuti la loro ripresa; come un indispensabile veicolo del fondamentale diritto di informare e di essere informati; come un ulteriore mezzo di controllo degli elettori sugli eletti; come un moltiplicatore della capacità di iniziativa dei cittadini. Rosanvallon<sup>4</sup> parla, al riguardo, di funzioni che danno corpo alla 'controdemocrazia', vale a dire il vigilare, l'impedire e il giudicare.

Possono farsi numerosi esempi di uso positivo che si è fatto della rete in questo senso. In Marocco, nella primavera del 2011 è stata creata una piattaforma informatica cui hanno aderito 150.000 cittadini, tanto da costringere il comitato della revisione costituzionale a tener conto della loro opinione. In Islanda, nel 2011, venticinque cittadini sono stati incaricati dal Parlamento nazionale di elaborare una bozza di Costituzione e questi lo hanno fatto tramite i social media, creando una pagina su Facebook in cui chiunque poteva mettere in circolo proposte e commenti alle proposte di altri. Si tratta, del resto, di un fenomeno che si verifica non da oggi: è stato grazie a Twitter che abbiamo avuto notizia dei movimenti di opposizione iraniani nel 2009 o di quello tunisino iniziato il 17 dicembre 2010 con la morte di Mohamed Bouazizi. È per mezzo di Facebook che abbiamo partecipato emotivamente alla manifestazione di protesta in Colombia nel febbraio 2008 contro le Farc. La campagna di denuncia contro la corruzione, condotta dall'avvocato russo Alexei Navalny, si è fortemente avvantaggiata del ricorso a Twitter.

4. PIERRE ROSANVALLON, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Points, Paris 2006.

Per non tacere del fenomeno WikiLeaks. Secondo alcune fonti di informazione le rivelazioni di tale organizzazione avrebbero addirittura contribuito ad alimentare le sommosse tunisine.

Ma la democrazia digitale può essere anche un male e i suddetti benefici potrebbero annullarsi se la rete non avrà una sua disciplina a livello di garanzie costituzionali; se resterà in mano a un'aristocrazia del web, a un'élite, pubblica e/o privata, che la gestisce senza controlli efficaci e, quindi, è in grado di determinare con interventi mirati i comportamenti altrui e minare la sicurezza sui procedimenti e sul voto.

Penso al riguardo alle insofferenze e al senso di impotenza ingenerati in tutto il mondo dalla notizia che gli Stati tecnologicamente avanzati e le multinazionali dell'informatica sono in grado di controllare i comportamenti di milioni, forse miliardi, di cittadini. E penso anche a quei casi in cui è stato possibile a regimi autoritari dell'Estremo Oriente oscurare alcuni siti web che richiamavano i valori della democrazia occidentale e al governo iraniano di individuare i numerosi oppositori di Ahmadinejad che si avvalevano della rete.

Spesso sono gli stessi Stati, attraverso anche l'attività dei Servizi d'informazione, a utilizzare gli strumenti informatici adducendo, a giustificazione di possibili illegalità formali, ragioni d'interesse nazionale, come la tutela della sicurezza, della difesa militare e la protezione degli interessi economici, scientifici e industriali dello Stato e delle imprese nazionali. Il che pone l'ulteriore delicato problema di come contemperare i diversi valori costituzionali implicati, e cioè come correttamente bilanciare la tutela delle superiori esigenze di prevenzione, di sicurezza e di indipendenza, da una parte, con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini alla riservatezza e alla corretta informazione, dall'altra. Bilanciamenti di questo genere sono molto difficili perché nell'operarli ci si trova spesso in una sorta di zona grigia dello Stato di diritto, in cui le ragioni della politica e quelle della legalità sono di non facile contemperamento.

Le garanzie funzionali da riconoscere agli appartenenti agli Organismi di intelligence devono trovare un sicuro riscontro nel perseguimento delle peculiari finalità di raccolta e analisi di informazioni indispensabili per l'interesse nazionale.

Nel nostro Paese questo problema è stato risolto riconoscendo la legittimità degli interventi discrezionali operati dai Servizi di informazione (beninteso, su autorizzazione del Presidente del Consiglio) solo se sussistono le seguenti condizioni:

- il relativo potere risulti funzionale al superiore valore costituzionale della sicurezza dello Stato-comunità, esterna e interna, individuale e collettiva, materiale e ideale;
- le condotte coperte dal segreto poste in essere dai Servizi siano indispensabili e proporzionate agli obiettivi dell'ispezione, non altrimenti perseguibili;
- resti fermo il controllo politico parlamentare sulla specifica attività di intelligence realizzato attraverso il Copasir;
- in caso di conflitto tra potere giudiziario e potere esecutivo, si espliciti il sindacato della Corte Costituzionale sulle modalità di svolgimento dell'attività di informazione e acquisizione di dati.

Alla Corte non può essere opposto il segreto ma, nello stesso tempo, la sua funzione è limitata a quella, diciamo così, arbitraria di un mero giudizio di fatto sulla sussistenza dei presupposti del segreto e non anche di un giudizio di merito sulle ragioni del segreto stesso.

Indipendentemente da queste specifiche eccezioni, giustificate dalla cosiddetta 'ragione di Stato', non può negarsi che le gravi distorsioni – che passano tutti i giorni sotto i nostri occhi – dei diritti fondamentali di informazione all'integrità morale dei cittadini sono la migliore riprova dei rischi che la società civile corre in assenza di una regolamentazione globale dell'uso della rete. Il che ribalta sui governi, sul Parlamento e sulle autorità internazionali ogni decisione circa l'individuazione delle più corrette modalità di integrazione della democrazia digitale con quella rappresentativa.

Non sarà un compito facile, dato il carattere planetario – difficilmente regolabile e controllabile – dello strumento telematico. Si tratta di costruire un sistema giuridico, nazionale e internazionale, secondo un paradigma costituzionale che tuteli il diritto di accesso alla rete e, nello stesso tempo, ponga limiti ai possibili abusi di essa da parte sia dei gestori che degli utilizzatori, pubblici e privati.

L'obiettivo che con tale disciplina si dovrebbe raggiungere è di evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi e di rendere attendibili quelle diffuse senza controllo: garantire, insomma, a livello costituzionale la sicurezza delle persone e degli Stati dagli abusi del sistema informatico, tenendo anche conto che spesso è lo stesso cittadino a mettere in rete personali informazioni, anche le più sensibili.

È inaccettabile, al riguardo, la posizione di alcuni studiosi i quali, senza essere sfiorati da alcun dubbio, negano l'esistenza di tali problemi, ritenendo prevalente l'assoluta libertà di navigare rispetto alla tutela degli indicati diritti fondamentali. Tali posizioni non convincono per le stesse ragioni per cui non convincono neanche quelle tesi – meno radicali, ma nella sostanza analoghe – riconducibili al pensiero di Gunther Teubner. Secondo l'autore, la regolamentazione della rete è necessaria, ma dovrebbe essere solo il frutto della stessa società civile e delle dinamiche sociali ed economiche da essa prodotte, dalle quali dovrebbero emergere 'costituzioni civili' che prevalgono come fonte normativa sui tradizionali poteri politici e costituzionali. Nella mente di Teubner queste forme di autoregolamentazione dovrebbero superare la logica politica degli Stati per imporre nella sostanza il dominio dei regimi privati globali, vale a dire di quel diritto prodotto esclusivamente dagli stessi portatori degli interessi settoriali del mercato. Se ho ben capito, per Teubner, come l'economia internazionale deve rispondere alla *lex mercatoria* prodotta dalla comunità degli affari, così internet dovrebbe essere affidata ai processi spontanei di autoregolazione riconducibili a una sorta di *lex digitalis*.

Non mi pare, però, una soluzione accettabile affidare alle multinazionali informatiche il futuro dei diritti politici, civili e sociali nel mondo virtuale del cyber spazio. Se si seguisse la via della spontanea autoregolamentazione si correrebbe il rischio di concentrare i poteri e le risorse nelle mani di tali società. Il che sarebbe come lasciare la tutela dei diritti in rete solo all'iniziativa dei soggetti privati, i quali, in assenza di altre iniziative, apparirebbero come le uniche istituzioni capaci di intervenire, senza che altri attori, ai livelli più diversi, possano dialogare e mettere a punto regole comuni.

Bisognerebbe, invece, prendere atto che viviamo ancora in un'epoca tecnologica in cui manca una disciplina *super partes* che garantisca con pienezza, senza discriminazioni a livello planetario, i diritti fondamentali di informazione dei cittadini e le libertà degli utenti. E bisognerebbe anche prendere atto che a tale inconveniente si può ovviare solo costituzionalizzando la rete, nel senso non di affidarsi alle regole spontanee del mercato, ma di regolare tali diritti e libertà con norme costituzionali, statali e sovranazionali, con riguardo sia all'accesso alla rete sia alla sua corretta utilizzazione.

Quanto all'accesso alla rete, tale obiettivo potrebbe essere più facilmente perseguito creando un diritto costituzionale interno. Con specifico riferimento alla nostra Costituzione bisognerà cioè porsi il problema se sia necessaria una norma che garantisca il diritto di accesso a internet e lo qualifichi come diritto di rango costituzionale alla stessa stregua dei diritti sociali classici o, invece, sia sufficiente considerare tale diritto solo una specificazione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Sempre guardando alla nostra Costituzione, l'avvento della rete pone altre numerose questioni. Ne elenco solo alcune, senza avere la pretesa di indicarne la soluzione. Le 'formazioni sociali' di cui all'art. 2 possono essere anche le comunità virtuali create nel cyber spazio? Le garanzie della libertà personale offerte dall'art. 13 devono riguardare anche il corpo 'elettronico' rileggendo in questo senso l'*habeas corpus* come *habeas data*? Ha senso distinguere tra dati 'esterni' e dati 'interni' delle comunicazioni svolte su internet e costruire su questa distinzione la problematica relativa alla libertà e alla segretezza di questi dati, come ha fatto la Corte costituzionale tedesca con una sentenza del 2 marzo 2010 (1 BvR 256, 263 e 586/08)? Come si atteggia in rete la libertà di associazione di cui all'art. 18? Sempre con riferimento all'art. 21, il diritto di manifestare il proprio pensiero deve essere messo o no in rapporto con il diritto all'anonimato nelle comunicazioni elettroniche? E – fermo restando che la conoscenza è un bene pubblico globale – l'accessibilità alla proprietà garantita dall'art. 42, secondo comma, deve tradursi nella libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo la logica del 'bene comune', che dovrebbe escludere l'identificazione personale dei soggetti che accedono? E, ancora, andando nello specifico: sono le riunioni telematiche o virtuali rese possibili dalla connessione tramite internet vere e proprie riunioni e, come tali, ricomprese nel riconoscimento della libertà di riunione di cui all'art. 17?

La soluzione di queste problematiche a livello di ordinamento interno, a volte, può essere oggetto di interpretazioni evolutive rimesse agli operatori giuridici e ai giudici

(soprattutto alla Corte Costituzionale), a volte richiede, però, interventi di revisione costituzionale che evitino inammissibili sovrainterpretazioni. In ogni caso, questi interventi, anche se riguardano la prima parte della Costituzione, non dovrebbero incontrare i limiti della revisione costituzionale posti dall'art. 138, dalla stessa Costituzione in generale e dai suoi principi supremi, risolvendosi essi nella specificazione di diritti fondamentali e libertà individuali già tutelati dalle vigenti norme costituzionali.

Ma la fondamentale garanzia di accesso di cui ho finora detto non esaurisce l'ambito della tutela dei diritti degli utenti sotto il profilo della protezione delle libertà individuali e dell'eguale trattamento. Rimane il problema di fondo della predisposizione di articolate regole di comportamento relative all'uso della rete che siano in grado di operare con efficacia vincolante a livello planetario. È necessario affrontare tale problema perché sono proprio la capacità di internet di varcare i confini e la molteplicità dei diritti fondamentali da tutelare che rendono insufficienti sia l'indicazione di un principio generale astratto sull'uso corretto della rete sia la fissazione di leggi da parte di singoli Stati.

Sono d'accordo con chi sostiene che questo problema non può essere risolto facendo ricorso alle categorie astratte del cosiddetto 'costituzionalismo cosmopolitico' e cioè a costruzioni che dovrebbero, teoricamente, valere a livello planetario ma che, in concreto, non sembrano realizzabili in un prossimo futuro. La via da seguire – meno ambiziosa, ma pur sempre impervia – è probabilmente quella della graduale definizione di Carte internazionali di principi, ossia di Carte che consentano di ricondurre la società cibernetica all'essenza dell'ordine internazionale e della democrazia sostanziale, a esso sottesa. È, del resto, questa la via che è stata sperimentata con riferimento all'applicazione dei principi fondamentali comunitari prima dell'avvento della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona.

È vero che queste Carte non hanno ancora, in un contesto globalizzato e non regolato, una forza pienamente cogente. E ciò, ancorché siano state qualificate come *Bill of Rights* (penso alla Carta dei diritti globali di internet elaborata dall'Internet Governance Forum e presentata al meeting dell'Onu di Vilnius il 22 e 23 novembre 2012). Ma è anche vero che esse hanno pur sempre un valore giuridico, in quanto indicano un modello sociale e politico di riferimento che si contrappone a quello iperprivatistico teubneriano di cui ho appena detto.

Nell'attesa di un accordo globale internazionale, di là da venire, il modello pubblicistico delle Carte è destinato a operare solo sul piano dell'interpretazione e del ragionamento giuridico, il che, certamente, lo condanna a recedere di fronte a precise, contrarie norme statali o di diritto internazionale ma, nello stesso tempo, costituisce pur sempre un ausilio interpretativo 'forte' utilizzabile, nei casi dubbi, dalla comunità degli interpreti.

Ci si deve rendere conto, in conclusione, che la costruzione a livello planetario di una democrazia informatica, la sua armonizzazione con le singole democrazie rappresentative costituzionali e, soprattutto, la definizione di norme vincolanti secondo un paradigma costituzionale devono pur sempre passare attraverso una prodromica, graduale e faticosa presa di coscienza collettiva. Finché tale percorso non sarà concluso e finché non si avrà una regolamentazione del cyber spazio su base transnazionale, transgenerazionale e non ideologica, difficilmente la rete potrà costituire un sicuro e affidabile spazio di libertà e difficilmente potrà sottrarsi alle più varie manipolazioni e distorsioni comunicative. Per contenerle almeno parzialmente ci si dovrà rimettere, per ora, alle intese tra Stati, alla buona volontà dei governi, alle capacità investigative dei giudici e delle autorità competenti, oltre che al senso etico degli operatori informatici. Ho proprio l'impressione che, allo stato attuale, abbia ragione Lessig quando sostiene che «il cyber spazio, lasciato a se stesso, difficilmente potrà mantenere le promesse di libertà e di maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Potrebbe anzi divenire un perfetto strumento di controllo»<sup>5</sup>.

5. LAWRENCE LESSIG, *Introduction*, in *Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. Stallman*, Boston 2002.